

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE FORNITURE
DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE OGGETTO DI
COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI FINALI
DOMESTICI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO**

Allegato B alla deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, modificato e integrato con deliberazioni 257/2021/R/com e 622/2023/R/com

| | |
|--|-----------|
| DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE OGGETTO DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI FINALI DOMESTICI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO..... | 1 |
| TITOLO I Disposizioni generali | 4 |
| Articolo 1 Definizioni..... | 4 |
| Articolo 2 Oggetto..... | 4 |
| TITOLO II Disponibilità delle informazioni funzionali all'individuazione delle forniture cui applicare il bonus sociale elettrico e gas | 5 |
| Articolo 3 Informazioni propedeutiche all'individuazione delle forniture oggetto di compensazione della spesa..... | 5 |
| TITOLO III Individuazione delle forniture cui applicare il bonus sociale elettrico | 6 |
| Articolo 4 Individuazione delle forniture ai fini dell'attivazione del bonus sociale elettrico | 6 |
| Articolo 5 Verifica di unicità..... | 7 |
| Articolo 6 Effetti del cambio di fornitore sulla corresponsione del bonus sociale elettrico | 7 |
| Articolo 7 Effetti della voltura contrattuale e della disattivazione della fornitura sulla corresponsione del bonus sociale elettrico | 8 |
| Articolo 8 Annullamento del bonus sociale elettrico | 8 |
| TITOLO IV Individuazione delle forniture dirette cui applicare il bonus sociale gas | 10 |
| Articolo 9 Individuazione delle forniture ai fini dell'attivazioni del bonus sociale gas.. | 10 |
| Articolo 10 Verifica di unicità..... | 11 |
| Articolo 11 Effetti del cambio di fornitore sulla corresponsione del bonus sociale gas . | 12 |
| Articolo 12 Effetti della voltura contrattuale e della disattivazione della fornitura sulla corresponsione del bonus sociale gas | 12 |
| Articolo 13 Annullamento del bonus sociale gas | 13 |
| TITOLO V Procedura di identificazione delle forniture gas indirette | 14 |

Allegato B

| | | |
|---|--|-----------|
| Articolo 14 | Obblighi informativi del SII in caso di mancata individuazione di una fornitura gas individuale per uso riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda | 14 |
| Articolo 15 | Controllo della fornitura gas centralizzata nel RCU | 14 |
| Articolo 16 | Quantificazione dell’agevolazione e messa a disposizione dei dati ai fini della corresponsione | 14 |
| TITOLO VI Obblighi informativi relativi all’attivazione e alla corresponsione dei bonus sociali di energia elettrica e gas | | 16 |
| Articolo 17 | Obblighi informativi delle imprese distributrici di energia elettrica e di gas nei confronti del SII | 16 |
| Articolo 18 | Obblighi informativi dei venditori nei confronti del SII | 16 |
| Articolo 19 | Obblighi informativi del SII nei confronti di CSEA | 16 |
| Articolo 20 | Obblighi informativi di CSEA nei confronti del SII | 17 |
| TITOLO VII Monitoraggio del processo | | 18 |
| Articolo 21 | Monitoraggio del processo di corresponsione del bonus sociale elettrico e gas | 18 |
| Articolo 22 | Monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale elettrico e gas | 18 |
| Articolo 23 | Monitoraggio funzionale del processo | 19 |

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato B valgono le definizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente Allegato B definisce, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato A al presente provvedimento, le disposizioni relative alle attività che il Gestore del SII deve condurre al fine di consentire l'identificazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico, nonché le disposizioni relative alle rendicontazioni e al monitoraggio.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente Allegato B definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
- responsabilità e compiti dei soggetti interessati: Gestore del SII, CSEA, venditori, Utenti del dispacciamento, Utenti della distribuzione e imprese distributrici;
 - obblighi informativi in capo ai soggetti di cui al precedente alinea.

TITOLO II

Disponibilità delle informazioni funzionali all'individuazione delle forniture cui applicare il bonus sociale elettrico e gas

Articolo 3

Informazioni propedeutiche all'individuazione delle forniture oggetto di compensazione della spesa

- 3.1 Il Gestore del SII riceve da INPS, sulla base di quanto previsto dall'Articolo 4, dell'Allegato A al presente provvedimento, una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano agevolabili in base alle DSU attestate nel mese precedente.
- 3.2 Per ogni DSU di cui al precedente comma 3.1, il Gestore del SII riceve da INPS le informazioni di cui all'Articolo 4, comma 4.2, dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 3.3 Il Gestore del SII individua le forniture relative a ciascun nucleo familiare ISEE agevolabili ai fini della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico, secondo le disposizioni di cui ai successivi Titoli III, IV e V.

TITOLO III

Individuazione delle forniture cui applicare il bonus sociale elettrico

Articolo 4

Individuazione delle forniture ai fini dell'attivazione del bonus sociale elettrico

- 4.1 Entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il SII individua il punto di prelievo che soddisfa le condizioni di ammissione di cui all'Articolo 5, comma 5.1 dell'Allegato A al presente provvedimento, cui applicare, con riferimento all'anno di validità dell'attestazione ISEE, il bonus sociale elettrico nella titolarità di uno dei componenti il nucleo familiare ISEE che abbia superato la verifica di unicità di cui al successivo Articolo 5.
- 4.2 Qualora i componenti del nucleo familiare ISEE risultino titolari di più punti di prelievo, il SII determina il punto di prelievo potenzialmente agevolabile in base al seguente ordine di prevalenza:
 - a) punto di prelievo corrispondente alla abitazione di residenza, come risultante dal campo "B4" dei Dati costituenti il RCU;
 - b) punto di prelievo localizzato nel comune di abitazione del nucleo familiare ISEE, come risultante dalla DSU;
 - c) punto di prelievo nella titolarità del dichiarante la DSU;
 - d) punto di prelievo attivato più recentemente.
- 4.3 Nel caso in cui non venga individuato alcun punto di prelievo nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, il SII effettua ulteriori tentativi della medesima ricerca in ciascun mese successivo fino al termine dell'anno di validità della relativa attestazione ISEE.
- 4.4 Nel caso in cui il punto di prelievo venga individuato ai fini dell'agevolazione in data antecedente alla data di fine del periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico precedente, il SII:
 - a) non procede con le attività di cui al successivo comma 4.5;
 - b) reitera le verifiche di cui presente Articolo 4 entro il mese precedente la data di fine del periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico precedente.
- 4.5 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 4.1, il SII aggiorna il RCU con le informazioni riguardanti l'attivazione del bonus sociale elettrico sul punto di prelievo individuato, dandone notifica all'impresa distributrice, all'Utente del dispacciamento e al venditore, abbinati al punto di prelievo stesso.

Allegato B

- 4.6 La notifica di cui al precedente comma 4.5 contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) codice di pratica SII;
 - b) POD;
 - c) Codice Fiscale del cliente finale titolare della fornitura;
 - d) codice tipologia di compensazione di cui alla Tabella 1, dell'Appendice 1, dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - e) anno di validità dell'attestazione ISEE;
 - f) data di inizio del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - g) data di fine del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 4.7 L'impresa distributrice, l'Utente del dispacciamento e il venditore applicano il bonus sociale elettrico ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 4.8 Nel caso in cui un cliente finale avente diritto al bonus sociale elettrico non riceva il bonus per motivazioni non imputabili al medesimo cliente, anche qualora sia decorso il termine di validità della DSU, il SII effettua le verifiche di cui agli articoli 4 e 5, anche sulla base delle informazioni fornite dal cliente stesso, e, in caso di esito positivo, trasmette all'impresa distributrice, all'Utente del dispacciamento e al venditore, una comunicazione contenente le informazioni di cui al precedente comma 4.6 ai fini dell'erogazione del bonus sociale elettrico, ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 5

Verifica di unicità

- 5.1 Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 5, comma 1, lettera a), dell'Allegato A al presente provvedimento, con riferimento a ciascuno dei Codici Fiscali dei componenti che costituiscono il nucleo familiare ISEE, il SII verifica l'assenza di un bonus sociale elettrico per il medesimo anno di competenza.
- 5.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 5.1, il SII applica le disposizioni di cui al precedente Articolo 4.

Articolo 6

Effetti del cambio di fornitore sulla corresponsione del bonus sociale elettrico

- 6.1 Nel caso in cui il punto di prelievo cui è applicato il bonus sociale elettrico sia oggetto di *switching* o di variazione dei venditori nel corso del periodo di agevolazione dello stesso, al fine di garantire la continuità di corresponsione del

Allegato B

bonus ai sensi dell'Articolo 12 dell'Allegato A al presente provvedimento, il SII ne dà comunicazione all'Utente del dispacciamento entrante entro la data di *switching* o i venditori entranti in esito al processo di variazione dei venditori.

- 6.2 La comunicazione di cui al precedente comma 6.1 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) codice pratica SII;
 - b) POD;
 - c) codice tipologia di compensazione di cui alla Tabella 1, dell'Appendice 1, dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - d) data di inizio del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - e) data di fine del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 6.3 Gli Utenti del dispacciamento e i venditori interessati applicano il bonus, ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento, per il periodo di competenza in cui risultano abbinati al punto di prelievo.

Articolo 7

Effetti della voltura contrattuale e della disattivazione della fornitura sulla corresponsione del bonus sociale elettrico

- 7.1 Nel caso in cui il punto di prelievo cui è applicato il bonus sociale elettrico sia oggetto di voltura contrattuale, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel, o di disattivazione della fornitura, ai sensi del TIQE o dell'articolo 9 del TIMOE, ai fini di quanto disposto, rispettivamente, dall'Articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A al presente provvedimento, il Gestore del SII:
- a) aggiorna il RCU con l'informazione del completamento della liquidazione del bonus sociale elettrico, tenendo invariata la data di fine del periodo di agevolazione;
 - b) ne tiene conto nell'ambito delle rendicontazioni di cui all'Articolo 19.

Articolo 8

Annullamento del bonus sociale elettrico

- 8.1 L'applicazione del bonus sociale elettrico è annullata dal Gestore del SII qualora sia accertata, anche in seguito ad eventuali aggiornamenti o rettifiche dei dati costituenti il RCU rilevanti per l'applicazione del bonus, la non conformità rispetto alle condizioni di ammissione al bonus medesimo di cui all'Articolo 5 dell'Allegato A alla presente deliberazione.

Allegato B

- 8.2 Il SII notifica l'annullamento all'impresa distributrice e a tutti gli Utenti del dispacciamento e ai venditori che nel periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico risultano abbinati al punto di prelievo interessato.
- 8.3 La notifica di cui al precedente comma 8.2, contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) codice pratica SII;
 - b) POD;
 - c) causale di annullamento.
- 8.2 L'impresa distributrice, gli Utenti del dispacciamento e i venditori procedono allo storno del bonus sociale elettrico precedentemente applicato ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento, con modalità che saranno definite con successiva determinazione del Direttore Consumatori e Utenti.

TITOLO IV

Individuazione delle forniture dirette cui applicare il bonus sociale gas

Articolo 9

Individuazione delle forniture ai fini dell'attivazione del bonus sociale gas

- 9.1 Entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il SII individua il punto di riconsegna che soddisfa le condizioni di cui all'Articolo 6, comma 6.1 dell'Allegato A al presente provvedimento, cui applicare, con riferimento all'anno di validità dell'attestazione ISEE, il bonus sociale gas nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE che abbia superato la verifica di unicità di cui al successivo Articolo 10.
- 9.2 Qualora i componenti del nucleo familiare ISEE risultino titolari di più punti di riconsegna, il SII determina il punto di riconsegna potenzialmente agevolabile in base al seguente ordine di prevalenza:
- punto di riconsegna corrispondente alla abitazione di residenza, come risultante dal campo B4 dei Dati costituenti il RCU;
 - punto di riconsegna localizzato nel comune di abitazione del nucleo familiare ISEE, come risultante dalla DSU;
 - punto di riconsegna nella titolarità del richiedente la DSU;
 - punto di riconsegna attivato più recentemente.
- 9.3 Nel caso in cui non venga individuato alcun punto di riconsegna nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE che rispetti le condizioni di ammissione di cui all'Articolo 9, comma 9.1, dell'Allegato A al presente provvedimento, il SII effettua ulteriori tentativi della medesima ricerca in ciascun mese successivo fino al termine dell'anno di validità della relativa attestazione ISEE, coordinando al contempo le attività di cui al successivo Titolo V.
- 9.4 Nel caso in cui il punto di riconsegna venga individuato ai fini dell'agevolazione in data antecedente alla data di fine del periodo di agevolazione del bonus sociale gas precedente, il SII:
- non procede con le attività di cui al successivo comma 9.5;
 - reitera le verifiche di cui presente Articolo 9 entro il mese precedente la data di fine del periodo di agevolazione del bonus sociale gas precedente.
- 9.5 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 9.1, il SII aggiorna il RCU con le informazioni riguardanti l'attivazione del bonus sociale gas sul punto di

Allegato B

riconsegna, dandone notifica all'impresa distributrice, all'Utente della distribuzione e ai venditori, abbinati al punto di riconsegna stesso.

- 9.6 La notifica di cui al precedente comma 9.5 contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) codice di pratica SII;
 - b) PDR;
 - c) Codice Fiscale del cliente finale titolare della fornitura;
 - d) codice tipologia di compensazione di cui alla Tabella 3, dell'Appendice 1, dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - e) anno di validità dell'attestazione ISEE;
 - f) data di inizio del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - g) data di fine del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 9.7 L'impresa di distribuzione, l'Utente della distribuzione e il venditore applicano il bonus ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 9.8 Nel caso in cui un cliente finale avente diritto al bonus sociale gas non riceva il bonus per motivazioni non imputabili al medesimo cliente, anche qualora sia decorso il termine di validità della DSU, il SII effettua le verifiche di cui agli articoli 9 e 10, anche sulla base delle informazioni fornite dal cliente stesso, e, in caso di esito positivo, trasmette all'impresa distributrice, all'Utente della distribuzione e al venditore, una comunicazione contenente le informazioni di cui al precedente comma 9.6 ai fini dell'erogazione del bonus sociale gas, ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 10

Verifica di unicità

- 10.1 Ai fini di quanto disposto dall'Articolo 6, comma 6.1, lettera a), dell'Allegato A al presente provvedimento, con riferimento a ciascuno dei Codici Fiscali dei componenti che costituiscono il nucleo familiare ISEE, il SII verifica l'assenza di un bonus sociale gas per il medesimo anno di competenza.
- 10.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 10.1, il SII applica le disposizioni di cui al precedente Articolo 9.

Articolo 11

Effetti del cambio di fornitore sulla corresponsione del bonus sociale gas

- 11.1 Nel caso in cui il punto di riconsegna cui è applicato il bonus sociale gas sia oggetto di *switching* o di variazione del venditore nel corso del periodo di agevolazione dello stesso, al fine di garantirne la continuità di corresponsione del bonus ai sensi dell'Articolo 12 dell'Allegato A al precedente provvedimento, il SII ne dà comunicazione all'Utente della Distribuzione entrante entro la data di *switching* o al venditore entrante in esito al processo di variazione del venditore.
- 11.2 La comunicazione di cui al precedente comma 11.1 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) codice pratica SII;
 - b) PDR;
 - c) codice tipologia di agevolazione di cui alla Tabella 3, dell'Appendice 1, dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - d) data di inizio del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - e) data di fine del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 11.2 Gli Utenti della distribuzione e venditori interessati applicano il bonus sociale gas, ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento, per il periodo di competenza in cui risultano abbinati al punto di riconsegna.

Articolo 12

Effetti della voltura contrattuale e della disattivazione della fornitura sulla corresponsione del bonus sociale gas

- 12.1 Nel caso in cui il punto di riconsegna cui è applicato il bonus sociale gas sia oggetto di voltura contrattuale, ai sensi dell'Allegato A deliberazione 102/2016/R/com, o di disattivazione della fornitura, ai sensi del RQDG, ai fini di quanto disposto, rispettivamente, dall'Articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A al presente provvedimento, il Gestore del SII.
- a) aggiorna il RCU con l'informazione del completamento della liquidazione del bonus sociale gas, tenendo invariata la data di fine del periodo di agevolazione;
 - b) ne tiene conto nell'ambito delle rendicontazioni di cui all'Articolo 19.

Articolo 13

Annullamento del bonus sociale gas

- 13.1 L'applicazione del bonus sociale gas è annullata dal Gestore del SII qualora sia accertata, anche in seguito ad eventuali aggiornamenti o rettifiche dei dati costituenti il RCU rilevanti per l'applicazione del bonus, la non conformità alle condizioni di ammissione al bonus medesimo di cui all'Articolo 6 dell'Allegato A alla presente deliberazione.
- 13.2 Il SII notifica l'annullamento all'impresa di distribuzione e a tutti gli Utenti della distribuzione e ai venditori che nel periodo di agevolazione del bonus sociale gas risultano abbinati al punto di riconsegna interessato.
- 13.3 La notifica di cui al precedente comma 13.2, contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) codice pratica SII;
 - b) PDR;
 - c) causale di annullamento.
- 13.4 L'impresa distributrice, gli Utenti della distribuzione e i venditori procedono allo storno del bonus sociale gas precedentemente applicato ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento, con modalità che saranno definite con successiva determinazione della Direzione Consumatori e Utenti.

TITOLO V

Procedura di identificazione delle forniture gas indirette

Articolo 14

Obblighi informativi del SII in caso di mancata individuazione di una fornitura gas individuale per uso riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda

- 14.1 Il Gestore del SII, entro la fine di ciascun mese, invia apposita comunicazione al dichiarante la DSU al fine di informarlo in merito al diritto al bonus sociale gas su una fornitura di gas centralizzata, nei casi in cui a seguito delle attività di cui al precedente Articolo 9:
- a) non sia stata individuata una fornitura gas individuale;
 - b) sia stata individuata una fornitura gas individuale di tipo C2.
- 14.2 Nella comunicazione di cui al precedente comma 14.1 vengono indicate le modalità con cui il dichiarante la DSU può attestare ai sensi del DPR 445/2000 l'utilizzo di una fornitura di gas centralizzata e indicare il relativo codice PDR. I contenuti di dettaglio della comunicazione e le relative modalità di invio saranno definiti con successiva determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

Articolo 15

Controllo della fornitura gas centralizzata nel RCU

- 15.1 Nel caso in cui il destinatario della comunicazione di cui al precedente Articolo 14 abbia dichiarato di usufruire di una fornitura centralizzata e abbia fornito il relativo codice PDR secondo le modalità indicate nella medesima comunicazione, attraverso il SII vengono verificate le condizioni di ammissione di cui all'Articolo 6, comma 6.2, dell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 16

Quantificazione dell'agevolazione e messa a disposizione dei dati ai fini della corresponsione

- 16.1 Nel caso di esito positivo della verifica di cui al precedente Articolo 15, comma 15.1, il SII determina l'importo dell'agevolazione in coerenza con le disposizioni di cui all'Articolo 9, comma 4, dell'Allegato A al presente provvedimento e ne dà comunicazione a CSEA entro il giorno 15 di ciascun mese, ai fini della corresponsione ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 10, comma 10.3 del medesimo Allegato A.

Allegato B

16.2 La comunicazione di cui al comma 16.1, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) codice pratica SII;
- b) dati identificativi del dichiarante la DSU;
- c) indirizzo postale per la trasmissione delle comunicazioni relative all'ammissione alla compensazione e alla messa in pagamento dei bonifici domiciliati al soggetto di cui alla precedente lettera b);
- d) anno di validità dell'attestazione ISEE;
- e) importo dell'agevolazione.

16.3 Il SII aggiorna lo stato della pratica con riferimento a:

- a) l'avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 16.1;
- b) l'avvenuta corresponsione del bonus sociale gas per fornitura indiretta, sulla base delle informazioni di cui al successivo Articolo 20.

TITOLO VI
**Obblighi informativi relativi all'attivazione e alla
corresponsione dei bonus sociali di energia elettrica e
gas**

Articolo 17

*Obblighi informativi delle imprese distributrici di energia elettrica e di
gas nei confronti del SII*

- 17.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, le imprese distributrici di energia elettrica e le imprese di distribuzione gas trasmettono al SII, secondo le modalità da questo definite, una rendicontazione relativa ai bonus sociali di energia elettrica e gas erogati nel medesimo bimestre.
- 17.2 La rendicontazione di cui al precedente comma 17.1, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) codice pratica SII;
 - b) importo erogato nel bimestre precedente;
 - c) data di eventuale cessazione anticipata dell'agevolazione rispetto alla data di fine del periodo di agevolazione e relativa causale.

Articolo 18

Obblighi informativi dei venditori nei confronti del SII

- 18.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, i venditori trasmettono al SII, secondo le modalità da questo definite, una rendicontazione relativa ai bonus sociali di energia elettrica e gas erogati nel medesimo bimestre.
- 18.2 La rendicontazione di cui al precedente comma 18.1, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) codice pratica SII;
 - b) importo erogato nel bimestre precedente;
 - c) data di eventuale cessazione anticipata dell'agevolazione rispetto alla data di fine del periodo di agevolazione e relativa causale.

Articolo 19

Obblighi informativi del SII nei confronti di CSEA

- 19.1 Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre il SII trasmette a CSEA la rendicontazione dei bonus sociali di energia elettrica e gas erogati da ciascuna

Allegato B

impresa distributrice di energia elettrica e impresa di distribuzione gas nel medesimo bimestre, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'Articolo 17.

19.2 La rendicontazione di cui al precedente comma 19.1, contiene almeno le medesime informazioni di cui all'Articolo 17, comma 17.2.

Articolo 20

Obblighi informativi di CSEA nei confronti del SII

20.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre, CSEA comunica al SII i bonus sociali gas, con riferimento ai nuclei familiari di cui all'Articolo 16, erogati ed incassati nel medesimo bimestre.

20.2 La comunicazione di cui al precedente comma 20.1 contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) codice di pratica SII;
- b) importo erogato;
- c) importo incassato.

TITOLO VII

Monitoraggio del processo

Articolo 21

Monitoraggio del processo di corresponsione del bonus sociale elettrico e gas

- 21.1 L'Autorità svolge le attività di monitoraggio del bonus sociale elettrico e gas che comprendono, tra l'altro:
- a) il monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale di cui all'Articolo 22;
 - b) il monitoraggio funzionale dell'automatismo del bonus sociale elettrico e gas di cui all'Articolo 23.
- 21.2 Il Gestore del SII supporta le attività di monitoraggio dell'Autorità, raccogliendo e verificando le informazioni richieste da quest'ultima.

Articolo 22

Monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale elettrico e gas

- 22.1 Il monitoraggio di cui al presente Articolo ha ad oggetto, tra l'altro:
- a) il numero totale dei nuclei familiari aventi diritto al bonus sociale elettrico e gas come risultanti dalle DSU ricevute da INPS e il relativo importo;
 - b) il numero totale delle forniture nella titolarità di clienti aventi diritto al bonus sociale per disagio economico individuate distintamente ai sensi dei Titoli III, IV e V e il relativo importo;
 - c) il numero totale dei bonus sociali per disagio economico effettivamente erogati ai clienti finali, come dichiarati ai sensi dei precedenti Articolo 17 e Articolo 18;
 - d) il numero totale dei bonus sociali per disagio economico afferenti a forniture indirette per cui i bonifici domiciliati non sono stati incassati dal percettore, come risultanti ai sensi dell'Articolo 20;
 - e) il numero totale dei bonus per disagio economico e i relativi importi riconosciuti da CSEA agli operatori competenti, come risultanti ai sensi dell'Articolo 20.
- 22.2 Il Gestore del SII fornisce periodicamente all'Autorità una relazione complessiva degli aventi diritto al bonus sociale elettrico e gas e alla relativa liquidazione, dettagliata per ciascun operatore, con dettaglio mensile, secondo modalità e termini stabiliti dal Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia e dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

Articolo 23

Monitoraggio funzionale del processo

- 23.1 Il monitoraggio di cui al presente articolo ha ad oggetto la verifica degli adempimenti da parte delle imprese distributrici e dei venditori alle disposizioni di cui al presente Allegato B e alle relative Specifiche Tecniche.
- 23.2 Il Gestore del SII fornisce all’Autorità una relazione periodica di monitoraggio, secondo modalità e termini stabiliti dal Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia.